

insediatosi il 7 gennaio 2004, ha cessato le sue funzioni a decorrere dal 7 gennaio 2007.

Il Direttore generale attualmente in carica è stato nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 dicembre 2006 su proposta del Consiglio di amministrazione che, con delibera 551 del 15 dicembre 2006, aveva indicato tre nominativi individuati tra i dirigenti generali dell'Ente. Ha assunto le funzioni in data 8 gennaio 2007.

Il Collegio sindacale si compone di sette membri, quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno assume le funzioni di Presidente, e tre del Ministero dell'economia e delle finanze. L'organo dura in carica quattro anni.

Il Collegio attuale è stato nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 8 aprile 2003 e si è insediato il successivo 16 aprile.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ciascuno dei sindaci è stato collocato in posizione di fuori ruolo presso l'INAIL a decorrere dall'8 aprile 2003 fino al 7 aprile 2006.

Poiché i componenti del Collegio hanno qualifica di dirigente generale, trova applicazione nei loro confronti la normativa sulla dirigenza.

Si ricorda che la legge n. 145 del 17 luglio 2002, vigente all'epoca della nomina del Collegio, prevedeva che gli incarichi di funzione dirigenziale generale non potessero eccedere il termine di tre anni.

Successivamente la legge n. 168 del 17 agosto 2005 ha introdotto per gli incarichi in esame la durata minima di tre anni aumentandone la durata massima a cinque anni.

Nella vigenza di tale ultima norma sono intervenuti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali ciascuno dei sindaci è stato confermato nella carica di componente del Collegio per il restante periodo del quadriennio di durata dell'Organo e quindi solo per un ulteriore anno.

Con decreto del 7 giugno 2004, uno dei rappresentanti del Ministero dell'economia, destinato ad altro incarico, è stato sostituito con altro

componente designato dal Dicastero medesimo. Peraltro, essendo stato tale componente recentemente collocato a riposo, in data 6 febbraio 2007 è stato emanato ulteriore decreto di sostituzione, di concerto tra i due Ministeri.

Nell'anno 2005 il Collegio si è riunito 22 volte ed ha effettuato 4 visite di sindacazione rispettivamente presso le Sedi di Caltanissetta, Palermo, Reggio Calabria e Roma Centro.

La citata attività andrebbe ulteriormente intensificata in funzione dell'incremento della spesa totale erogata in sede periferica e del nuovo assetto delle competenze delle regioni.

5. IL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI

Come è noto, il Casellario centrale infortuni venne istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con R.D. 23 marzo 1922, n. 387 e trasferito, con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, presso l'INAIL, dove era configurato come Unità Minore.

Assoggettato ad una nuova disciplina con la legge delega n. 144/1999 e successivo decreto legislativo di attuazione n. 38 del 23 febbraio 2000 (artt. 15-22) svolge, con autonomia gestionale, una funzione pubblica sotto la vigilanza del Ministero del lavoro.

In particolare è titolare della banca dati, relativa agli infortuni (professionali e non professionali) ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata sia dall'INAIL, sia dagli enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi di infortuni e i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi.

Si avvale della struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dall'INAIL, secondo le indicazioni dell'organo di governo del Casellario, mediante previsione di spesa su separato capitolo nell'ambito del bilancio dell'Istituto. Tali spese sono anticipate dall'INAIL e successivamente ripartite tra i citati enti utilizzatori.

Organi del Casellario sono: il Comitato di gestione, il Presidente ed il Dirigente responsabile del Casellario.

Del Comitato di gestione sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero del lavoro, degli Enti che si occupano di assicurazione infortuni e delle imprese di assicurazione nonché due esperti in materia di assicurazione ed in materia di discipline statistiche.

Il Comitato nell'anno 2005 ha tenuto 8 riunioni.

Come precisato nel precedente referto il Comitato di gestione in carica, ricostituito con decreto del Ministro del lavoro del 6 maggio 2005, si è insediato il 15 giugno 2005.

Per i componenti del Comitato il decreto 38/2000 non prevedeva nessun compenso sotto qualsiasi forma (compenso, gettone di presenza, rimborsi spese).

Nel decreto di ricostituzione sopra citato era previsto all'art. 2 che, con successivo provvedimento, sarebbe stata fissata, previa intesa con l'INAIL, la misura del compenso spettante ai componenti dell'organo.

In relazione alle intese da realizzare con l'INAIL, la questione venne sottoposta alle decisioni del Consiglio di amministrazione che, con deliberazione n. 469 in data 5 ottobre 2005, rimetteva la questione al Ministero del lavoro per quanto di competenza, non essendo il Comitato organo dell'Istituto.

Nel corso della seduta, peraltro, alcuni membri del Collegio sindacale rilevavano che, come già detto, il decreto 38/2000 non prevedeva alcun compenso per i componenti del Comitato, rilievo ribadito dal Collegio nel verbale n. 279 in data 17 ottobre 2005.

Ciò nonostante, a seguito di intese intercorse tra i vertici dell'INAIL e del Ministero, in data 24 marzo 2006 è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro con il quale è stata prevista la corresponsione di una indennità annua di euro 20.000 per il Presidente e di euro 10.477,92 per i componenti.

Tale decreto non ha avuto a tutt'oggi esecuzione stanti i dubbi sollevati circa la spettanza dei compensi ai componenti del suddetto Comitato, ribaditi ancora una volta dal Collegio sindacale con verbale n. 298 in data 17 ottobre 2006.

Attualmente la questione, su richiesta del Presidente del Comitato stesso, è all'esame del Ministero del lavoro.

Al riguardo si osserva che l'INAIL dovrà porre particolare attenzione sul contenuto della decisione che sarà adottata dovendo valutare, da un lato, l'astratta possibilità dell'erogazione di tali compensi, e dall'altro, la posizione soggettiva dei componenti il Comitato, alla luce del principio di onnicomprensività della retribuzione e del titolo per cui ciascuno di essi è chiamato a farne parte, titolo che potrebbe coincidere con l'esercizio di funzioni istituzionali agli stessi attribuite.

Ciò in considerazione che l'INAIL non potrà in ogni caso accollarsi quote di oneri per spese non dovute.

Infatti l'ammontare dei compensi dovrebbe essere anticipato dall'Istituto ed essere ripartito, come tutte le altre spese di gestione, tra tutti gli enti partecipanti al Comitato sulla base della definizione del conto

consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente cui è subordinata anche la ripartizione dei contributi tra i soggetti utilizzatori.

In ordine all'attività del Comitato, anche nel corso dell'esercizio in esame, sono state riscontrate le criticità che erano emerse nel momento dell'utilizzazione dei dati trasmessi dall'ISVAP relativamente ai sinistri per responsabilità civile auto (R.C.A.): elevato numero di scarti per incompletezza dei dati anagrafici; necessità di ripetute rettifiche dei dati con conseguente ritardo rispetto ai termini di trasmissione prescritti; serie difficoltà ad applicare il sistema sanzionatorio.

La causa di tali difficoltà è stata attribuita al fatto che il sistema informativo ISVAP è incentrato sul sinistro e non sul soggetto lesionato, sul quale si fonda invece la banca dati del Casellario.

Ciò ha inciso negativamente sull'inserimento delle comunicazioni pervenute con un conseguente significativo numero di anomalie ed una mole assai rilevante di situazioni potenzialmente sanzionabili per tardata comunicazione dei dati.

Il Comitato di gestione con delibera n. 1 in data 31 gennaio 2006 ha impegnato la direzione del Casellario a concludere entro il 30 giugno 2006 la realizzazione di una nuova procedura che consenta di recepire correttamente le informazioni relative ai sinistri R.C.A. e di rilevare le inadempienze agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 18 del decreto legislativo 38/2000.

Ha sospeso fino alla predetta data l'utilizzo del tracciato informativo in essere, fermo restando l'obbligo da parte degli utenti di provvedere all'invio delle prescritte comunicazioni alla prima trasmissione utile, successiva al rilascio della procedura.

Ha deliberato di concordare con le imprese assicurative specifiche procedure per rettificare i dati scartati dal predetto tracciato informativo e di proseguire le azioni sollecitatorie nei confronti delle imprese totalmente inadempienti ai predetti obblighi di comunicazione.

Con delibera n. 14 in data 13 dicembre 2006, il Comitato di gestione ha individuato nel primo gennaio 2007 la data del rilascio della nuova procedura informatica per l'acquisizione delle informazioni relative ai sinistri R.C. A.

6. L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

La legge n. 493, in data 3 dicembre 1999 ha riconosciuto il lavoro svolto in ambito domestico e ha istituito la relativa assicurazione obbligatoria per la tutela e il rischio infortunistico per invalidità permanente, gestita dall'INAIL, disponendo che presso l'Ente fosse istituito un Fondo autonomo speciale, con contabilità separata, cui sovrintende un Comitato amministratore.

Il predetto Comitato, nominato con decreto del Ministero del lavoro in data 30 aprile 2004, si è insediato il successivo 8 giugno ed ha tenuto, nel 2005, quattro sedute.

In ordine alla struttura del predetto Comitato, alle relative funzioni, all'oggetto ed al contenuto dell'assicurazione di che trattasi, si richiama quanto riferito nel precedente referto.

Dai monitoraggi trimestrali effettuati – che costituiscono lo strumento attraverso il quale l'INAIL rileva sul territorio nazionale il numero delle denunce di infortunio in ambito domestico, il grado di invalidità riconosciuto, le cause e le circostanze in cui si è verificato l'evento – emerge il seguente quadro riassuntivo, in merito all'andamento della gestione.

INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO
(rilevazione dal 1/3/2001 al 31/12/2005)

	<i>Dal 1/3/2001 al 31/12/2005 n. casi</i>	<i>di cui per anno evento</i>					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
Richieste di prestazioni							
- Casi chiusi negativamente	4896	4	453	1038	1434	1216	751
- Casi in istruttoria	557		2	13	49	99	394
- Casi in rendita	172		32	46	50	41	3
totale	5625	4	487	1097	1533	1356	1148
Rendite costituite							
Grado di invalidità:							
33%	26		9	6	9	2	
34%	34		2	9	14	8	1
35%	44		9	14	8	13	
36%	6		1	2	1	2	
37%	6		1	2	2	1	
38%	4		1	1	1	1	
39%	3				1	2	
40%	10		2	3	2	3	
42%	3				2	1	
43%	1				1		
44%	3				1	2	
45%	7		2	1	2	1	1
47%	1					1	
48%	1			1			
50%	7		1	1	2	2	1
51%	1			1			
52%	2		1			1	
55%	2			1	1		
60%	2		2				
68%	3			2	1		
70%	2		1	1			
75%	1					1	
80%	1				1		
100%	2			1	1		
totale	172		32	46	50	41	3

Dal predetto prospetto si evince che - dall'1/3/2001, fase iniziale del monitoraggio, al 31/12/2005 - su un totale di 5.625 richieste di prestazioni, le rendite erogate sono state solo il 3,06%

(n. 172) a fronte di 4.896 casi chiusi negativamente, benché siano ancora in fase istruttoria n. 557 pratiche.

Per quanto attiene specificatamente all'anno 2005, si evidenzia nelle richieste (n. 1.148) un trend nel complesso decrescente rispetto al biennio precedente (n. 1.533 nel 2003 e n. 1.356 nel 2004) ; le rendite costituite nell'anno sono solo 3, a fronte di 751 richieste conclusesi negativamente; però n. 394 pratiche sono ancora in fase istruttoria.

Il numero delle iscrizioni - che , come è noto, sono obbligatorie per le persone in età compresa tra i 18 e i 65 anni che lavorano, in maniera non occasionale, per la cura della propria famiglia e dell'ambiente in cui si vive - ammonta a 2.697.989 e, di queste, n. 215.915 sono state effettuate tramite autocertificazione del reddito minimo che ne consente l'iscrizione gratuita. Per le altre è previsto il versamento di 12,91 euro.

Per quanto attiene la gestione contabile si rileva un forte squilibrio fra entrate relative ai premi introitati ed uscite per le prestazioni erogate considerato che il conto consuntivo 2005 ha registrato un avanzo economico di circa 12 milioni di euro, che - sommati a tutti gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi - ha determinato un avanzo patrimoniale al 31 dicembre dello stesso anno che supera i 66 milioni di euro.

Con il D.M. in data 31 gennaio 2006, già peraltro citato nel precedente referto, il Ministro del lavoro ha provveduto ad estendere l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico anche ai casi mortali e, il comma 1257 dell'art. 1 della legge n. 296, in data 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) ha disposto l'abbassamento del grado di inabilità permanente indennizzabile in rendita dal 33% al 27%.

Tali interventi, seppure opportuni, non sono tuttavia idonei a riequilibrare il sistema; permane così la necessità di procedere al riassetto della intera materia, stante l'esigenza di valutare e riparametrare l'entità del premio assicurativo ed i limiti reddituali in applicazione dell'art. 11 della citata legge 493/1999, modifiche che, in relazione a quanto detto circa gli aspetti patrimoniali della gestione, vanno attuate con ogni possibile sollecitudine.

In proposito si fa presente che, stando alle stime dell'INAIL, solo poco più di un terzo dei soggetti hanno adempiuto all'obbligo assicurativo e che, comunque, anche le agevolazioni introdotte con la recente

normativa non produrranno né l'inversione del trend gestionale - contabile sopra registrato né una più significativa erogazione delle rendite.

Si rileva da ultimo come, essendo trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore della legge 493/99, si imporrebbe per legge l'esazione delle sanzioni (di importo non superiore all'ammontare del premio stesso) per il mancato pagamento del premio alla scadenza fissata ed è, di tutta evidenza, la difficoltà di individuazione dei soggetti insolventi.

7. I CONTROLLI

Come già evidenziato nei precedenti referti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ha dettato disposizioni di carattere generale in materia di controlli nell'ambito della pubblica amministrazione, obbligatori per i Ministeri, ma derogabili per le pubbliche amministrazioni che, nell'ambito della rispettiva autonomia, possono dotarsi di strumenti adeguati ad attuare tali controlli.

I principi ispiratori di tale normativa sono stati solo parzialmente recepiti dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL con deliberazione n. 26 in data 26 gennaio 2000, relativa alle "Norme sull'ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del regolamento di organizzazione", successivamente modificata ed integrata con deliberazione commissariale in data 19 novembre 2003, n. 889 alla luce del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Tenuto conto del citato complesso normativo l'attuale assetto dei controlli si articola come appresso specificato.

A) Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, previsto dagli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 286/1999, è teso a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Di seguito si riferisce sul controllo dalla Direzione centrale ispettorato e, naturalmente, su quello espletato dal Collegio dei sindaci che, ai sensi dell'art. 2403 c. c., svolge il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

1) Il Controllo ispettivo.

In base al vigente Regolamento di organizzazione ed al connesso Ordinamento delle strutture centrale e territoriali, è compito della Direzione centrale ispettorato svolgere attività ispettiva al fine di rilevare situazioni particolari, valutando l'operato del personale dell'Istituto sotto il

profilo disciplinare, attivandosi su richiesta del Direttore generale e per obiettivi specifici.

L'attività di verifica ispettiva, è finalizzata a fornire, attraverso il "Piano ispettivo", un quadro dei fenomeni osservati sia sotto il profilo della legittimità e correttezza amministrativa che dell'efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

Le risultanze ispettive, infatti, costituiscono strumento principale ed essenziale che innesci il miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa ponendo l'attenzione sull'entità delle iniziative intraprese a livello locale sulla base delle stesse indicazioni propositive scaturite dalle indagini condotte in precedenza.

Ciò consente di avere a disposizione tutti gli elementi da utilizzare ai fini della formulazione di piani di verifiche pluriennali capaci di assicurare la continuità dell'indirizzo gestionale.

L'attività, espletata nel rispetto degli indirizzi operativi all'uopo fissati dall'Istituto ha opportunamente attuato i principi ed i criteri della direttiva diramata a tutte le pubbliche amministrazioni dal Dipartimento della funzione pubblica il 2 luglio 2002, direttiva che ha incentrato la funzione ispettiva sul costante miglioramento dell'organizzazione dei servizi resi all'utenza, attraverso il continuo esame dei processi lavorativi e delle relative procedure di svolgimento.

Nel corso dell'anno 2005 sono state espletate e definite n. 15 indagini ordinarie e n. 18 indagini riservate.

Come risulta dal precedente referto, per le denunce fatte da anonimi l'Istituto ha delineato un criterio per la loro valutazione nell'ovvia premessa che la vigente normativa impone l'obbligo per i pubblici ufficiali di trasmettere alla Procura della Repubblica ed alla Procura della Corte dei conti le lettere che indicano fatti circostanziati ed oggettivamente verosimili, rilevanti sul piano penale o contabile.

Con delibera n. 144, in data 15 marzo 2005, il Consiglio di amministrazione ha disposto di dare incarico al Presidente ed al Direttore generale di valutare congiuntamente tutte le lettere anonime ricevute dalle Sedi INAIL e di disporre la trasmissione alle autorità competenti delle denunce anonime circostanziate che, rivestendo carattere di oggettiva concordanza ed univocità dei relativi contenuti, appaiono rilevanti sul piano

penale e/o contabile rimettendo al Consiglio di amministrazione la risoluzione dei casi dubbi.

Come si vede è stata adottata una soluzione cosiddetta "di filtro" per la valutazione della veridicità di tali denunce riservato ai soli organi di vertice dell'Istituto, che hanno contezza delle varie tematiche.

Una tale valutazione appare quanto mai opportuna a fronte di un fenomeno di malcostume in continuo incremento.

2) Il controllo del Collegio dei sindaci.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di controllo ai sensi dell'art. 2403 c. c., ivi compreso il controllo contabile che continua ad espletare a norma del comma 159 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che, limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, contiene l'esplicita deroga all'applicazione dell'art. 2409 bis del codice civile, introdotto dalla recente normativa sulla riforma societaria.

Nell'esercizio delle citate competenze il Collegio ha esaminato e controllato i bilanci di previsione, le note di variazione in corso di esercizio ed i conti consuntivi elaborando apposite relazioni con osservazioni e considerazioni di cui si farà cenno in seguito.

Nell'attività di riscontro degli atti emanati dall'Amministrazione, il Collegio ha formulato puntuali censure in ordine al grado di osservanza della normativa contabile di carattere generale e delle norme regolamentari che attengono al procedimento per l'accertamento delle entrate e l'erogazione delle spese dell'Istituto.

E' stata in proposito richiamata l'Amministrazione allo scrupoloso rispetto delle varie fasi del procedimento amministrativo-contabile essendosi spesso constatato, anche per l'esercizio in esame, che atti preliminari o presupposti vengono adottati con ritardo rispetto all'atto principale del procedimento, rendendo necessario procedere a sanatorie dell'attività stessa.

Sempre in ordine al procedimento è stato osservato che le determinazioni di spesa non contengono tutti gli elementi previsti dai vigenti regolamenti in relazione al loro specifico contenuto cosicché si

rende spesso necessario richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali che rallentano notevolmente l'attività di controllo. Pertanto il Collegio è stato costretto a raccomandare nuovamente una maggiore cura nella predisposizione delle determinazioni.

Per ottemperare a tali discrasie l'Amministrazione aveva emanato nel corso dell'esercizio 2003, e successivamente aggiornato nel 2006, istruzioni per il riordino delle disposizioni in materia tese, essenzialmente, ad uniformare le modalità di predisposizione degli atti di determinazione di spesa.

Allo stato pertanto le Direzioni regionali sono tenute a trasmettere note illustrative, con cadenza trimestrale, alla Direzione centrale ragioneria che a sua volta le rimette alle valutazioni del Collegio sindacale e del Magistrato della Corte dei conti con i dati significativi di tutti gli atti di determinazione adottati, ivi compresi quelli che non comportino impegno di spesa nonché copia conforme delle sole determinazioni comportanti impegno di spesa superiore a euro 200 mila per i lavori pubblici e 50 mila per forniture e servizi. Dall'esame delle suddette note illustrative è emerso, in via generale, che le Direzioni regionali proseguono nel monitoraggio ed intervengono per l'eliminazione delle eventuali criticità rilevate.

Ancora una volta puntuali richiami sono stati fatti dal Collegio allo scrupoloso rispetto del principio dell'annualità e della veridicità del bilancio.

Altri rilievi sono stati mossi in ordine a provvedimenti relativi alla proroga di contratti scaduti in attesa dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di affidamento contrattuale.

L'Amministrazione è stata più volte invitata ad attuare una adeguata pianificazione per l'espletamento delle predette procedure al fine di contenere al massimo tale fenomeno.

Il Collegio ha altresì esaminato i verbali delle verifiche di cassa effettuate dai responsabili delle strutture centrali e territoriali rilevando una riduzione delle anomalie riscontrate nelle precedenti verifiche.

Il Collegio ha inoltre effettuato due verifiche di cassa generale.

I risultati della prima verifica di cassa generale, con riferimento alla data del 30 settembre 2005, emergono dal verbale n. 288, in data 9 marzo 2006.

Al riguardo il Collegio ha osservato che l'attuale inadeguatezza della procedura informatica e la carenza di dettagliate notizie da parte dell'Istituto bancario che svolge il servizio di cassa non rendono agevole all'Ente e al Collegio un esaustivo svolgimento delle operazioni di riconciliazione dei dati, conferendo così ai risultati carattere di non totale attendibilità.

Ciò premesso il Collegio ha rappresentato nuovamente l'assoluta necessità che si pervenga alla rivisitazione delle suddette procedure in accordo con l'Istituto di credito onde consentire all'Amministrazione e al Collegio stesso lo svolgimento di una compiuta verifica di cassa.

Una seconda verifica è stata effettuata con riferimento alla situazione amministrativo-contabile al 31 dicembre 2005.

Dal relativo verbale in data 7 luglio 2006 si evince che i richiesti miglioramenti procedurali non sono stati apportati.

B) Il controllo di gestione, disciplinato dagli articoli 1 e 4 del citato decreto legislativo 286/1999 è inteso a verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e benefici.

Tale controllo, a norma dell'art. 14 delle Norme sull'ordinamento amministrativo - contabile dell'Ente, è esercitato, per tutto il territorio nazionale, da ciascuna struttura centrale nell'ambito delle rispettive competenze e, complessivamente, dalla Direzione centrale programmazione organizzazione e controllo.

Il Consiglio di amministrazione verifica trimestralmente lo stato di realizzazione degli obiettivi prefissati e trasmette al CIV specifica relazione sull'andamento produttivo e sui profili finanziari.

Come riferito nel precedente referto il controllo di gestione stenta a decollare all'interno dell'Ente, per la ancora inadeguata attuazione dei principi e criteri stabiliti nell'art. 4 del citato decreto n. 286/1999.

A ciò si aggiungono le problematiche connesse all'adeguamento dell'Ordinamento amministrativo-contabile dell'INAIL ai principi contenuti nel D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.

Occorre infatti ricordare che il citato D.P.R. n. 97 detta, tra l'altro, i principi per rendere omogenei, all'interno del comparto denominato "settore pubblico", i requisiti tecnico-giuridici del sistema di contabilità analitica.

Lo stato d'avanzamento della prima fase di realizzazione del sistema di contabilità analitica sembra essere ormai giunto in vista del traguardo.

E' stato, infatti, realizzato il "contenitore" informatico che rende possibile l'esposizione dei dati ed è previsto, entro il 31 marzo 2007, il rilascio definitivo della "procedura" relativamente ai dati completi per l'esercizio 2005 e ad una prima analisi di quelli relativi al 2006.

Al fine di dare contezza della complessità dei problemi affrontati ed ancora da affrontare, occorre far riferimento all'attività diretta ad elaborare un progetto che individui come prima tappa l'elaborazione del modello di "consuntivo per centro di costo e di responsabilità" atto a ricondurre le spese di cui al vigente piano dei conti al modello di analisi previsto dal prospetto allegato 16 al D.P.R. n. 97/2003.

A tal proposito è stata già elaborata l'analisi di base per l'allocazione dei costi ai giusti "centri", assumendo come base di partenza ("anno zero") i dati relativi all'esercizio 2005, anno in cui è entrato pienamente a regime l'adeguamento del piano dei conti necessario e propedeutico per rendere possibile l'adozione del sistema di contabilità analitica.

È stato altresì rilasciato nel 2006, in via sperimentale, il "conto consuntivo per centro di costo e di responsabilità", sempre predisposto secondo il citato allegato, con la possibilità di verificare costi generali di amministrazione sul territorio, ripartendoli per Direzioni Regionali e Sedi provinciali o metropolitane di livello dirigenziale.

Le spese generali di amministrazione sono state individuate quale valore complessivo dei costi di gestione "propria" dell'Istituto da ripartire ai diversi livelli di competenza "verticale".

Attualmente sono in corso tutte le attività necessarie per giungere alla elaborazione della contabilità "per prodotto" che consente di confrontare il costo dei servizi e delle prestazioni erogate.

E' stato realizzato l'impianto di un progetto il cui scopo è quello di fornire a tutte le strutture dell'INAIL uno strumento di controllo direzionale con funzioni di supporto informativo e decisionale per un puntuale

monitoraggio, all'interno delle varie strutture, dell'efficienza e dell'efficacia delle risorse assegnate fornendo segnali di attenzione ai vari processi dell'Istituto.

Il progetto si propone, tra l'altro, di implementare e ottimizzare le sinergie di informazione di tipo budgetario e finanziario consentendo, attraverso opportune analisi dei dati, di apportare, ove necessario, adeguamenti al percorso intrapreso per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il prodotto si compone di tre segmenti che hanno lo scopo di fornire attraverso la creazione di un "archivio" una serie di documenti catalogati e consultabili sotto forma di una collezione, unitaria e ordinata, utile alla pianificazione finanziaria.

Nel mese di maggio 2005 ha avuto luogo un percorso formativo denominato programmazione integrata che ha coinvolto tutte le strutture centrali, in occasione del quale sono state illustrate le logiche e le finalità del sistema nonché le specifiche funzionalità realizzate.

Attualmente vengono gestiti a sistema il Piano pluriennale e la programmazione annuale (obiettivi gestionali) delle strutture centrali nonché le relative verifiche semestrali e trimestrali. Sono stati abilitati circa 50 utenti, garantendo almeno due utenze all'interno di ciascuna Direzione centrale, individuati nell'ambito dei rispettivi uffici competenti in materia di programmazione.

Per quanto concerne l'andamento produttivo ed i profili finanziari della gestione, in coerenza con quanto più volte richiesto dal CIV, sono state apportate significative modifiche strutturali all'impianto della documentazione rispetto a quelli dei rapporti precedenti.

La nuova struttura della relazione trimestrale di verifica sull'andamento produttivo e profili finanziari ha trovato una prima realizzazione sperimentale con la verifica al 30 settembre 2006 presentata nel successivo mese di dicembre a tutte le Direzioni regionali.

Occorrerà comunque procedere ad una attenta valutazione della situazione in corso di evoluzione e, partendo da un analitico bilancio di quanto realizzato, formulare un realistico programma per l'attuazione